

Fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. -
Contenuto e caratteristiche - Competenza del tribunale delle imprese -
Configurabilità - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione -
Ragioni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi
preposti al fallimento - tribunale fallimentare - in genere.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma
2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e
2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori
sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e
connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del
patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli
stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica
della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché,
dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa
al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e
che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non
riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla
competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall.,
restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3,
comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di
responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque
promosse.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19340 del 29/09/2016